



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 05 - BONIFICHE E RECUPERO AREE DEGRADATE - CONTRASTO
ALL'INQUINAMENTO - SANZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 18/06/2024

Numero Registro Dipartimento 680

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8617 DEL 19/06/2024

Oggetto: Iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (ENTECA), ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 42/2017 – RENDE ANTONIO.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente della Regione recante “*separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – rettifica”;

VISTA la DGR 157/2022 “*Regolamento regionale n. 11/2021. Regolamento regionale sulle modalità di conferimento degli incarichi di Dirigente Generali e delle strutture equiparate. Modifiche*”;

VISTO il Regolamento Regionale n.12/2022 “*Riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale*”, approvato con la DGR 665/2022;

VISTO il Regolamento Regionale n. 15/2023 “*Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022*”, approvato con la DGR n.717 del 15.12.2023;

VISTA la DGR n. 708 del 28/12/2022 con la quale è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente l’Ing. Salvatore Siviglia;

VISTO il DPGR N. 138 del 29/12/2022 con il quale viene conferito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’Ing. Salvatore Siviglia;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10315 del 19/07/2023 di conferimento dell’incarico di dirigenza ad interim del Settore n. 5 “Bonifiche e Recupero Aree Degradate - Contrasto all’Inquinamento - Sanzioni Ambientali” del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’ing. Francesco Costantino;

VISTA la nota n. 422099 del 28/09/2023 con la quale il dott. Antonio Servidio è stato individuato responsabile dei procedimenti in tema di acustica;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 7/02/2024 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026*”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTI ALTRESÌ

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
- la Legge Quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 2 che definisce la figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale;
- la L.R. n. 34/2009 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria”;
- il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 rubricato come “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – a norma dell’art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.161”;
- l’art. 2 della L.R. n. 34/2009 “Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria”;

CONSIDERATO che:

- con l’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 42/2017, ovvero a far data dal 19/04/2017, vengono apportate significative modifiche anche alle modalità per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica, di cui all’art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- l’art. 21, comma 1 del citato Decreto, istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (oggi MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), l’elenco nominativo nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (di seguito ENTECA);
- alla Regione compete espletare le funzioni amministrative al fine dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, per i candidati ivi residenti, sulla base della documentazione presentata dagli interessati, secondo il succitato D.Lgs. 42/2017;

PREMESSO che:

- l'arch. Rende Antonio, come in atti generalizzato e domiciliato, ha presentato, a mezzo PEC, istanza di iscrizione in ENTECA, acquisita al prot. n. 331069 del 16/05/2024 e successiva documentazione integrativa acquisita al prot. n. 394204 del 14/06/2024;
- la suddetta istanza è stata valutata dalla preposta struttura interessata presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente - Settore 05 - Bonifiche e Recupero Aree Degradate - Contrasto all'Inquinamento - Sanzioni Ambientali;

PRESO ATTO dell'esito della verifica dei requisiti professionali effettuata dall'ufficio competente ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, acquisita al prot. n. 349237 del 24/05/2024;

CONSIDERATO che l'istanza di iscrizione in ENTECA dell'arch. Rende Antonio, a seguito di istruttoria, è stata ritenuta accoglibile, in quanto il medesimo risulta in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Lgs. 42/2017, all'art. 22 comma 1;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali, (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";

TENUTO CONTO che l'arch. Rende Antonio, ha espresso, nell'istanza di iscrizione in ENTECA, il proprio formale assenso al trattamento e all'utilizzazione dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 per le finalità della L. 447/95 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 42/2017;

SI RENDE NECESSARIO inserire in ENTECA il tecnico in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Lgs. 42/2017, all'art. 22 comma 1, che ne ha fatto regolare richiesta;

ATTESTATA, da parte del Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di procedere all'iscrizione dell'arch. Rende Antonio, come in atti generalizzato e domiciliato, nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 42/2017;
2. di dare atto che la numerazione del tecnico competente in acustica sarà associata al nominativo del candidato al momento dell'iscrizione stessa nel database ENTECA;
3. di dare atto che l'arch. Rende Antonio, ha espresso, già alla presentazione dell'istanza di iscrizione in ENTECA, il proprio formale assenso al trattamento e all'utilizzazione dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per le finalità della L. 447/95 e s.m.i. nonché del D.Lgs. 42/2017;
4. di dare atto che l'obbligo dell'aggiornamento professionale decorre a far data dall'iscrizione del tecnico nel database ENTECA;
5. di notificare il presente provvedimento al soggetto interessato;
6. di riservarsi di procedere alle verifiche a campione delle dichiarazioni rese e, ove necessario, di annullare l'efficacia del presente atto in caso di dichiarazioni mendaci, a seguito delle quali si provvederà ad adottare gli atti consequenziali;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonio Servidio
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO COSTANTINO
(con firma digitale)